



COMUNE DI PECETTO TORINESE
CAP 10020 - PROVINCIA DI TORINO

REP. 256 (U)

Sede Municipale di via Umberto I n. 3
Tel. 011 8609218/9- Fax 011 8609073
e mail: info@pec.comune.pecetto.to.it - info@comune.pecetto.to.it
Partita IVA 02085860019 - C.F. 90002610013

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PECETTO TORINESE
E LA SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA DELLA NEVE**

**Convenzione attuativa dell'art. 14, comma 2 della l.r. 28 dicembre 2007 n. 28 "Norme
sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa"**

Premesso:

- che la scuola dell'infanzia risponde al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
- che essa svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;
- che la stessa è:
 - scuola dell'infanzia paritaria ai sensi della legge 62/2000;
 - scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro ex art. 3 Decreto MPI del 21 maggio 2007;
- che la Regione Piemonte, con l'art. 14 della l.r. 28 dicembre 2007 n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa", intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
- che gli interventi finanziari tendono al conseguimento della parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, funzionanti nel territorio;
- che l'intervento finanziario a favore delle scuole dell'infanzia previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione.

TRA

il **COMUNE DI PECETTO TORINESE**, con sede in Pecetto Torinese, Via Umberto I 3, cod. fiscale 90002610013, rappresentato dal Responsabile del Servizio Amministrativo, Dott. Bernardo Caccherano, nato ad Asti il 31.1.1969, in virtù dei poteri conferitigli dall'art. 107 del D. Lgs. 267 del 2000 e del decreto sindacale di attribuzione delle relative funzioni,

E

L'Ente **ASILO INFANTILE "SANTA MARIA DELLA NEVE"**, gestore dell'omonima scuola materna, con sede in Via Mario Mogna 28, Pecetto Torinese, P.IVA 4145970010, aderente alla Federazione Italiana Scuole Materne, rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 dello statuto, Don Gianmario Negro, nato a Virle Piemonte il 31.5.1953

Con:

n. 3 sezioni autorizzate

n. 6 insegnanti

ubicata in Pecetto Torinese, Via Mario Mogna 28, tel. 011 8609194

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Accoglienza dei bambini

L'ente gestore della scuola convenzionata si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini — in età di ammissione alla scuola dell'infanzia — senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio—culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 104/92 «*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*».

Precedenza per l'ammissione sarà riservata ai bambini residenti nel Comune di Pecetto Torinese o nel territorio parrocchiale.

Articolo 3 - Partecipazione delle famiglie

La scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

Articolo 4 - Contribuzione degli utenti

L'ente gestore si impegna, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune, sentita la commissione di cui al successivo articolo 11, ad applicare a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni socio—economiche delle famiglie.

In particolare, il gestore si impegna ad applicare una quota differenziata di contribuzione sulla retta per il secondo figlio frequentante.

Per i soli bambini residenti, il Comune stabilirà, con proprio atto, di contribuire al pagamento delle rette in funzione della situazione economica familiare risultante dall'attestazione ISEE. Allo scopo gli utenti dovranno presentare apposita istanza entro il mese di settembre di ogni anno.

L'erogazione delle somme da parte del Comune a favore del gestore, per le minori entrate relative alle rette, avverrà nel mese di febbraio per le prime sei mensilità dell'anno solare in corso e nel mese di ottobre per il conguaglio dell'anno scolastico concluso e per l'acconto delle prime quattro mensilità dell'anno scolastico appena avviato.

Articolo 5 - Adempimenti della scuola

L'ente gestore della scuola si impegna:

- ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto delle normative di settore;
- a conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti, a garantire il funzionamento della scuola per almeno nove ore giornaliere, salva la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni;
- a uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il numero di alunni per sezione;
- a garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico—sanitarie.
- a partecipare alle attività dell'Istituto Comprensivo nel cui ambito opera, comprese le attività di formazione da esso promosse.

Articolo 6 - Personale

Il personale operante nella scuola dell'infanzia dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

In caso di personale volontario, anche questo dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.



Articolo 7 - Rendicontazione

L'ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci.

L'ente gestore si impegna a trasmettere al Comune — entro il 31 maggio di ogni anno — un rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante, circa l'utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo 10 ed una relazione sull'attività svolta nella quale siano evidenziati:

- numero delle sezioni attivate;
- numero di bambini iscritti a ciascuna sezione;
- numero e qualifica del personale impiegato;
- sistema tariffario applicato.

Articolo 8 - Indicatori di gestione

Il rendiconto di gestione di cui all'articolo 7 dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico—finanziari desunti dal bilancio consuntivo:

ENTRATE

- Contributo di cui all'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28
- Contributo erogato dal Comune nel corso dell'anno di riferimento ai sensi della presente convenzione e di cui all'art. 9 - lettera a
- Rette a carico delle famiglie
- Contributo del Ministero Pubblica istruzione

SPESE

- Oneri per il personale educativo ed ausiliario
- Spese connesse alla convenzione con congregazioni religiose o relative ad altre forme di cooperazione
- Spese generali di funzionamento della scuola
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Spese per attività didattiche

Articolo 9 - Adempimenti del Comune

Il Comune, preso atto degli impegni assunti dalle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate per lo svolgimento del loro servizio sociale ed educativo, sostiene le stesse attraverso i seguenti interventi:

- a) eroga alla scuola dell'infanzia convenzionata un contributo annuo per le spese di gestione;
- b) inoltra alla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale, la domanda di contributo finalizzato al sostegno del funzionamento della scuola dell'infanzia paritaria convenzionata;
- c) trasferisce, in aggiunta al proprio intervento contributivo, i contributi regionali previsti da specifica normativa;
- d) assicura il coordinamento nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale

I contributi di cui alle lettere a) e c) saranno assoggettati alle ritenute — se e in quanto dovute — previste dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 - Contributo comunale

Il contributo di cui al precedente articolo 9 lettera a) — verrà erogato annualmente, in base alle disponibilità di bilancio, al fine di realizzare un trattamento paritario nei confronti degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia. L'ente gestore dovrà trasmettere al Comune un dettagliato rendiconto circa l'impiego del contributo stesso.

L'ammontare del contributo comunale viene così definito:

- un contributo minimo annuo di € 44.000,00;
- un contributo proporzionale al numero dei bambini iscritti nell'anno in corso e residenti nel Comune di Pecetto Torinese, nella misura di € 60,00 per bambino;
- un contributo annuale della misura di € 2.500,00 destinato alle attività di formazione del personale della scuola, su precisa rendicontazione.

L'erogazione del contributo avverrà in tre rate che corrisponderanno al 40%, 40% e 20% dell'intera somma e saranno versate rispettivamente entro il 1° febbraio, 1° giugno e 31 ottobre di ogni anno. Una integrazione potrà essere eventualmente valutata alla presentazione del consuntivo, in caso di passivo di bilancio. Qualora il rendiconto evidenzi un saldo attivo, il Comune di Pecetto Torinese potrà operare uno scalo di pari importo sul primo acconto successivo.

DETE



Articolo 11 - Commissione

E' istituita una Commissione composta da:

- tre membri del Consiglio Comunale, di cui almeno uno di minoranza, uno di essi avrà funzione di Presidente, su designazione del Sindaco;
- tre rappresentanti dell'Ente Asilo Infantile "Santa Maria della Neve";
- un rappresentante dei genitori, individuato tra i rappresentanti di classe.

La Commissione ha il compito di:

- a) verificare l'applicazione della presente convenzione;
- b) esaminare il rendiconto di cui al precedente articolo 7;
- c) esprimere il parere sulla contribuzione da applicare agli utenti di cui al precedente art. 4;
- d) sostenere lo sviluppo di rapporti tra le scuole dell'infanzia paritarie e altri tipi di scuole esistenti nel comune.

La Commissione opera a titolo gratuito.

Articolo 12 - Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni tre decorrenti dall'1.9.2012 ed è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento deliberativo entro la scadenza.

Articolo 13 - Disposizioni particolari

Per l'anno scolastico 2012-2013, le previsioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, si applicano a far data dall'1.1.2013.

Per l'anno scolastico 2014-2015, il saldo di cui all'art. 4, comma 4, avverrà entro il 30 settembre 2015.

Pecetto Torinese,

18/7/2012

IL COMUNE DI PECETTO TORINESE

L'ENTE GESTORE

ASILO INFANTILE "SANTA MARIA DELLA NEVE"

**Il Responsabile Amministrativo
Dott. Bernardo Caccherano**

**Il Legale Rappresentante
Don Gianmario Negro**

